



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

3 modi per difendersi da un accertamento fiscale

Autore: Salvatore Cirilla | 08/02/2021



Quali strumenti il legislatore mette a disposizione per evitare al contribuente l'azione esecutiva da parte dell'amministrazione finanziaria?

È il timore di tutti che, spesso, si tramuta in realtà: il controllo fiscale da parte

dell'Agencia delle Entrate. Nonostante tu possa aver pagato tutto quello che il tuo commercialista ti ha riferito di dover pagare, non sei mai sicuro di quello che ti aspetta. Ci sarà sempre quell'errore di calcolo nelle imposte, quella mancata contabilizzazione di un assegno, quell'errore nel versamento che ti farà rischiare un **accertamento fiscale dopo una verifica. Come difendersi?**

In questo articolo, dopo aver analizzato brevemente le caratteristiche di un controllo fiscale, scoprirai **3 modi per difendersi da un accertamento fiscale**. Parleremo degli strumenti che il legislatore mette a disposizione del contribuente per tutelare il proprio patrimonio e, così, evitare che quell'accertamento, come una spada di Damocle, possa minacciare il tuo futuro lavorativo e familiare.

In cosa consiste l'accertamento fiscale?

Si tratta di un'**operazione** effettuata dall'ente accertatore, solitamente l'Agencia delle Entrate, il quale, avendo notato delle **irregolarità** nella posizione contributiva di una persona (fisica, o **giuridica**), procede alla **notifica** di un atto contenente le contestazioni che vengono fatte alla propria **posizione** fiscale.

In breve, si tratta di un atto **impositivo** generato da un'attività di **controllo** dell'amministrazione finanziaria con il quale si comunicano le norme che si presume siano state violate dal **contribuente**.

L'atto viene ricevuto tramite notifica:

- da parte dei messi comunali;
- o tramite notifica dell'**ufficiale giudiziario**.

Una volta ricevuto l'atto, non resterà che affidarti ad uno **specialista** del settore, quale un **avvocato tributarista** o il tuo **commercialista** (meglio se entrambi) al fine di capire se quelle contestazioni siano giuste o illegittime.

In cosa consistono le verifiche fiscali?

Si tratta di operazioni di **polizia amministrativa** finalizzate a prevenire, o a **reprimere**, azioni volte a combattere l'**evasione** fiscale.

I controlli vengono avviati d'ufficio, o tramite l'impulso di un cittadino, e coltivati dai funzionari dell'**Agencia delle Entrate**, di concerto con la **Guardia di**

Finanza, chiamata ad eseguire le indagini sui luoghi.

Il contribuente non conoscerà le **indagini** in corso fino a quando non gli verrà notificato l'avviso di accertamento, a causa del quale dovrà provvedere alle dovute difese legali. Infatti, in tema di **diritti** e **garanzie** del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, difatti, non sussiste per l'amministrazione finanziaria alcun obbligo di **contraddittorio** endoprocedimentale per gli accertamenti, fondati su indagini cosiddette a tavolino, portate avanti solo da verifiche telematiche, senza l'ausilio dell'ispezione o della verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività del **contribuente**.

Una volta esaurite le indagini, il contribuente può essere convocato dal funzionario dell'Agenzia delle Entrate; in quel caso, avrà la possibilità di chiarire la propria posizione processuale.

Diversamente, riceverà direttamente l'**avviso di accertamento**. In quel caso, le soluzioni che ha il contribuente a disposizione sono due:

- ammettere l'irregolarità contributiva e procedere al pagamento di quanto accertato fiscalmente, aumentato di **interessi** e **sanzioni**;
- contestare quell'accertamento con gli strumenti messi a disposizione dal legislatore, come di seguito indicati.

Difesa in autotutela

È il modo più economico per far valere le proprie ragioni, senza ricorrere alle odiose **spese legali**. Infatti, per quanto sia vivamente consigliato far redigere quest'atto ad un legale, il contribuente può procedere in autonomia, non essendo necessario l'ausilio di un avvocato.

In pratica, si chiede all'amministrazione finanziaria di provvedere d'ufficio all'**annullamento** dell'accertamento fiscale, in quanto **illegittimo**. Nell'atto occorrerà, ovviamente, indicare i motivi per cui si ritiene che tale atto sia illegittimo: maturata **prescrizione**, **errore** nei calcoli, errore di persona, avvenuti pagamenti e quant'altro sia suscettibile di valutazione oggettiva, priva di discrezionalità.

C'è sempre il rovescio della medaglia: se da un lato l'azione è praticamente esente da spese legali, dall'altro l'**amministrazione finanziaria** non sarà obbligata a

rispondere, ma avrà semplicemente una facoltà, a prescindere dall'evidente ragione che il contribuente ha.

Ciò significa che, per tutelarti, dovrai pure pensare alla soluzione giudiziale, al fine di evitare che le tue ragioni rimangano definitivamente precluse.

Accertamento con adesione

Si tratta di una sorta di **patteggiamento** che il contribuente raggiunge con l'amministrazione finanziaria e che permette al primo di ottenere uno sconto per il riconoscimento del debito.

In pratica, grazie a questo accordo, potrai ottenere la **riduzione delle sanzioni** nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, evitando anche le eventuali sanzioni **penali** previste.

In cambio, il contribuente dovrà pagare la somma concordata con l'atto di adesione entro venti giorni, così regolarizzando la sua posizione con i suoi enti **creditori**.

La mediazione obbligatoria

Visto il grande carico di ruolo a cui soggiacevano le **commissioni** tributarie, il legislatore ha ideato questa forma di **deflazione** che dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) ridurre il **contenzioso tributario**.

Tale **mediazione** può essere presentata unitamente con il ricorso giudiziale (vedremo al punto successivo) e nel caso in cui non si dovesse arrivare ad una soluzione, si potrà procedere con il **classico** procedimento giudiziale.

Con la mediazione, il contribuente ha un **beneficio** economico, tradotto in riduzione delle sanzioni al 35% del minimo previsto dalla legge.

Tale procedura è stata resa **obbligatoria** per gli atti impositivi contenenti un importo non superiore a 50mila euro; per gli importi **superiori** l'istanza potrà essere presentata, ma non è considerata condizione di **procedibilità**.

Il ricorso giudiziale

Se non dovesse essere sufficiente l'**intervento** bonario, allora saresti costretto ad agire in giudizio, con l'impugnazione dell'accertamento fiscale presso la competente commissione tributaria **provinciale**.

Tale azione deve essere intrapresa entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto che si intende contestare. Entro questo termine, dovrai procedere alla **notifica del ricorso** (contenente anche l'istanza di reclamo, o mediazione) all'ente accertatore.

Successivamente, l'atto dovrà essere depositato presso la **cancelleria** della commissione provinciale. Grazie alle nuove modalità telematiche, potrai evitare l'accesso fisico presso i luoghi, procedendo all'iscrizione virtuale del **fascicolo telematico**.

Una volta depositato il ricorso, occorrerà attendere la **fissazione dell'udienza** da parte della sezione a cui è stato destinato il tuo fascicolo. Se hai fatto istanza per ottenere la sospensione, l'udienza sarà fissata con congruo anticipo, al fine di permettere a te, in qualità di contribuente, di limitare i danni da un'eventuale azione esecutiva dell'ente accertatore.

Viceversa, i tempi si allungano e, a seconda della mole di lavoro della commissione, potrebbero volerci svariati mesi per ottenere la fissazione dell'udienza. Nel mentre, potrai monitorare il fascicolo d'ufficio e verificare se l'ente accertatore sia o meno costituito; in caso positivo, potrai estrarre le copie delle sue **difese** e dei relativi **allegati**.

Una volta ricevuta la notifica del **decreto di fissazione dell'udienza**, potrai, quindi, preparare le difese conclusive, replicando a quanto scritto da controparte. Per fare ciò, avrai a disposizione due termini:

- uno per depositare ulteriori **documenti**, pari ad almeno venti giorni prima dalla data fissata per l'udienza;
- uno per depositare **memorie illustrative**, almeno dieci giorni prima dell'udienza di trattazione.

L'**udienza** si potrà svolgere pubblicamente, in presenza di terze parti, o in camera di consiglio, a seconda che il ricorrente abbia o meno fatto istanza per la trattazione in pubblica udienza. In epoca di pandemia, per evitare un afflusso

consistente di avvocati e clienti, è stata disposta una terza possibile via di trattazione, quella scritta: sia il contribuente, che l'ente accertatore avranno la possibilità di depositare delle brevi note contenenti le sole istanze e conclusioni riportate nei propri atti. Si tratta di un vero e proprio **verbale d'udienza preventivo**.

A differenza di quanto succede in ambito civile, il **processo tributario** non funziona ad impulso di parte. Ciò significa che, anche in assenza delle parti, l'udienza verrà svolta e la commissione potrà decidere delle richieste presentate negli atti di giudizio e, così, pronunciare la **sentenza** richiesta.